

RIFORMA SUL CAPORALATO

La legge del 29 ottobre del 2016 n 199, concernente “*disposizioni in materia di contrasto di fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, ha apportato modifiche all’articolo 603 bis del codice penale rubricato “INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DI LAVORO”.

La previgente disposizione normativa aveva dato luogo a numerose difficoltà interpretative in relazione all’individuazione del soggetto punibile per la violazione penale, non essendo chiaro se tale fattispecie fosse in concreto applicabile anche al datore di lavoro, o solamente, come il tenore letterale lasciava intendere, a colui il quale concretamente operava l’attività di intermediazione, cioè al caporale.

Con la nuova formulazione, la norma introduce la punibilità per due distinte fattispecie, entrambe integrate allorquando ricorre l’elemento oggettivo dell’approfittamento dello stato di bisogno :

la prima riguarda la tipica condotta di intermediazione illecita di mano d’opera compiuta dal caporale, già presente nella vecchia norma;

la seconda prevede espressamente la punibilità del datore di lavoro, indipendentemente dalla sussistenza della condotta di intermediazione, allorquando *in re ipsa* si individua lo stato di sfruttamento lavorativo.

Altra sostanziale modifica rispetto alla vecchia formulazione della norma, è l’eliminazione della dicitura “stato di necessità”, che richiamando la scriminante di cui all’art. 54 c.p. , opera una differenza sostanziale rispetto allo “*stato di bisogno*”.

In particolare, la scriminante sancisce la non punibilità per l’autore di un fatto allorquando l’agire del soggetto sia derivato dalla “*necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona*”, che si potrebbe riscontrare nei casi, piuttosto rari, nei quali l’autore del reato approfitti di lavoratori che si trovino in gravissime condizioni di pericolo.

Viceversa, nella formulazione attuale è rimasto solo il richiamo all’approfittamento dello stato di bisogno, che originariamente era inteso come una situazione di assoluta indigenza in capo al soggetto passivo, tali da rendergli (anche temporaneamente) impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

Sul punto, è opportuno richiamare una ulteriore ed attenta lettura della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la nota sentenza n.14591 del 4 aprile 2014 ha affermato che per stato di bisogno va inteso “*uno*

stato di necessità tendenzialmente irreversibile , che pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale" .

Per quanto concerne gli indici di sfruttamento lavorativo ci si limiti ad evidenziare che sostanzialmente la nuova norma ripropone la previgente elencazione, la quale faceva riferimento ad un orario di lavoro ed ad una remunerazione costantemente al di fuori dei limiti previsti dai CCNL applicabili.

In conclusione, possiamo affermare che la nuova normativa , estendendo l'ambito di applicabilità della fattispecie penale, differenziando le condotte illecite tra caporale e datore di lavoro, aumenta le categorie di soggetti imputabili e conseguentemente determina una inequivocabile maggiore tutela per tutti coloro i quali si trovano in una potenziale situazione di soggezione lavorativa.

Avv. Lucio Barletta